



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MARCO ROSSETTI	Presidente
PASQUALINA A. P. CONDELLO	Consigliere Rel.
RAFFAELE ROSSI	Consigliere
ALBERTO CRIVELLI	Consigliere
SALVATORE SAIJA	Consigliere

Oggetto

Responsabilità ex
art. 2051 c.c.

Ud. 28/11/2025 CC
Cron.
R.G.N. 24023/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24023/2022 R.G. proposto da:

██████████ rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti ██████████ e ██████████, con domicilio digitale come per legge

- *ricorrente* -

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti ██████████ e ██████████, con domicilio digitale come per legge

- *controricorrente* -

nonché contro



■■■■ S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. ■■■■, con domicilio digitale come per legge

- *controricorrente* -

nonché

■■■■■ quale società incorporante ■■■■ s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di intervento ex art. 111 Cost., dall'avv. ■■■■, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ■■■■, con domicilio digitale come per legge

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2344/2022, pubblicata in data 7 aprile 2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello.

Fatti di causa

1. ■■■■_■■■■ ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2344/2022, pubblicata in data 7 aprile 2022, della Corte d'appello di Roma, che – confermando la sentenza del Tribunale di Roma n. 12729/2021 del 23 luglio 2021 – ha rigettato la domanda proposta dalla ricorrente, contro Roma Capitale, volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta.

1.1. Espone, in punto di fatto, che in data 29 ottobre 2012, mentre stava percorrendo a piedi il marciapiede del porticato coperto di ■■■■ ■■■■, all'altezza del civico ■■■■ inciampava nella pavimentazione, realizzata con pezzature di marmo di varie



dimensioni e colori e ammalorata per sconnessione ed avvallamento delle tessere, e cadeva al suolo, riportando lesioni, anche a causa dell'illuminazione insufficiente, perché soffusa e giallognola.

Aveva adito l'autorità giudiziaria convenendo l'Ente locale, il quale, negando ogni responsabilità per essere il tratto di strada stato affidato in appalto per la manutenzione alla società [REDACTED] s.r.l., aveva chiesto ed ottenuto la chiamata in causa di quest'ultima società, per essere dalla stessa manlevato in caso di accoglimento della domanda di parte attrice.

La terza chiamata in causa si costituiva in giudizio, eccependo che il sinistro era da ascrivere esclusivamente alla condotta dell'attrice; chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società assicuratrice [REDACTED] che la garantiva per la responsabilità civile verso terzi.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva anche la società assicuratrice, la quale si associava alle difese già svolte da Roma Capitale e da [REDACTED] s.r.l.

Nel corso del giudizio interveniva in giudizio, ai sensi dell'art. 111 Cost., [REDACTED] s.p.a., quale cessionaria del ramo d'azienda di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Rappresentanza Generale per l'Italia, richiamandosi alle deduzioni difensive già svolte dalla cedente.

All'esito dell'attività istruttoria, il Tribunale di Roma rigettava la domanda. Rilevava che l'attrice non aveva fornito prova che la caduta era stata effettivamente determinata dalla alterazione della pavimentazione, che non costituiva un'insidia, dal momento che dalle stesse fotografie prodotte si evinceva la differenza tra la pavimentazione policroma e la parte in cui le tessere non erano presenti; osservava pure che dalle immagini su *google maps* risalenti al periodo 2011-2014 emergeva che, proprio ove si trovava



l'alterazione della pavimentazione, era presente uno dei corpi sospesi illuminanti, cosicché doveva escludersi che il luogo fosse scarsamente illuminato.

1.2. La Corte d'appello di Roma, investita del gravame proposto dalla soccombente, ha confermato la sentenza di primo grado.

Pur ritenendo provata la caduta, i giudici d'appello hanno escluso che l'alterazione della pavimentazione, per le caratteristiche emergenti dalle fotografie acquisite agli atti di causa, potesse costituire un'insidia, «essendo ben visibile sia per la differenza cromatica delle tessere mancanti sia perché il luogo era illuminato».

Hanno, pertanto, così concluso: *«la sconnessione della pavimentazione era percepibile con l'ordinaria diligenza sia per il diverso colore delle tessere mancanti rispetto alla pavimentazione, sia perché il luogo era illuminato. Inoltre, essendo il porticato di ampie dimensioni, l'avvallamento, occupando una porzione limitata della galleria, era certamente evitabile se si fosse prestata la dovuta attenzione passando ai lati della sconnessione»*.

2. Roma Capitale e [REDACTED] s.r.l. resistono con autonomi controricorsi.

[REDACTED] s.p.a. ha depositato controricorso.

In data 27 gennaio 2023 [REDACTED] ha depositato atto di intervento ex art. 111 cod. proc. civ., evidenziando di avere incorporato, a seguito di fusione transfrontaliera, [REDACTED] s.p.a. e di essere subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi facenti originariamente capo alla società incorporata.

3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

La ricorrente, Roma Capitale e [REDACTED] hanno depositato memorie illustrative.



Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia <<Violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.>>, per avere la Corte d'appello ritenuto interrotto il nesso eziologico tra la condotta ed il danno, in assenza di prova del caso fortuito che avrebbe dovuto consistere in una condotta autonoma, eccezionale, imprevedibile e colposa della vittima.

Sostiene che i giudici d'appello avrebbero erroneamente "letto" la vicenda fattuale riconducendola allo schema dell'art. 2043 cod. civ., anziché a quello dell'art. 2051 cod. civ., ed avrebbero ritenuto sussistente un'ipotesi di caso fortuito prendendo in esame unicamente la condotta della danneggiata, reputandola negligente, senza verificare se quella condotta potesse ritenersi imprevedibile, eccezionale od anomala da parte del custode. Contesta pure alla Corte territoriale di avere considerato imprudente la condotta della danneggiata in via esclusivamente presuntiva, senza tenere conto che sul custode incombeva la prova liberatoria del fortuito, "inteso in senso rigoroso come evento che il custode non poteva prevedere, avendo dimostrato di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa".

Deduce che Roma Capitale non aveva assolto tale onere probatorio, né aveva dimostrato che la condotta della danneggiata era stata negligente ed imprevedibile. Aggiunge la ricorrente che, in ogni caso, la sua condotta avrebbe al più potuto avere l'efficacia di una concausa del danno, ma non di causa esclusiva dell'evento dannoso.

1.1. Il primo motivo è inammissibile.

1.2. Deve ritenersi ormai superato quell'indirizzo, al quale la ricorrente si richiama, secondo cui, <<in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone



in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ., richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno» (Cass., sez. 3, 31/10/2017, n. 25837; Cass., sez. 3, 27/08/2020, n. 17883; Cass., sez. 3, 16/02/2021, n. 4035).

Difatti, anche di recente, è stato ribadito da questa Corte che «il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa» (ed essa soltanto), «intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza», e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, «secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate» (cfr. Cass. Sez. 3, 23/05/2023, n. 14228; Cass., sez. 3, 24/01/2024, n. 2376).

In particolare, è stato chiarito che la condotta del danneggiato, «nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa». Resta fermo, però, che nel «formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il



giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa» mentre <<non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile» (così, Cass., n. 14228/2023, cit.), secondo quello che è l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte, peraltro ribadito anche dal suo massimo consesso (Cass., sez. U, 30/06/2022, n. 20943).

1.3. Si è, pertanto, precisato (cfr. Cass., sez. 3, n. 11152 del 2023) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode, può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del lesa, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass., sez. 3, n. 21675 del 2023; Cass., sez. 3, 24/01/2024, n. 2376; Cass., sez. 3, 27/07/2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.

Pertanto, la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo



periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (così, in motivazione, Cass., n. 26142/2023, cit.; Cass., n. 18518/2024, cit.).

A tali principi deve darsi continuità anche in questa sede, dovendosi escludere che la condotta del soggetto danneggiato, per poter interrompere il nesso causale con la "res" in custodia, debba presentare natura "autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile" (tra le molte, Cass. Sez. 3, n. 2376/2024, cit.; Cass., sez. 3, 25/07/2024, n. 4051, non massimata; Cass., sez. 3, 30/10/2024, n. 28057, non massimata; Cass., sez. 3, 31/03/2025, n. 8450).

1.4. La sentenza qui impugnata non si è discostata dai suddetti principi, poiché, al fine di addivenire al rigetto della domanda proposta dall'odierna ricorrente, afferma, a pag. 2 della motivazione, che «l'alterazione della pavimentazione, per le caratteristiche che emergono dalle foto in atti non costituiva un'insidia, essendo ben visibile sia per la differenza cromatica delle tessere mancanti sia perché il luogo era illuminato».

Sulla base di tale premessa e richiamando precedenti di questa Corte (Cass. n. 9315/19 e Cass. n. 17873/2020), essa ha concluso che nel caso concreto la sconnessione della pavimentazione era percepibile con l'ordinaria diligenza «sia per il diverso colore delle tessere mancanti rispetto alla pavimentazione, sia perché il luogo era illuminato». Ha ulteriormente precisato che, in ragione delle ampie dimensioni del porticato, l'avvallamento, che occupava una porzione limitata della galleria, avrebbe potuto essere agevolmente evitato prestando la dovuta attenzione, se solo la danneggiata fosse passata "ai lati della sconnessione", in tal modo escludendo la responsabilità dell'ente comunale.

È ben vero, come confermato anche di recente da questa Corte (Cass., sez. 3, 31/03/2025, n. 8450), che è irrilevante, sul piano dell'accertamento causale, la natura "insidiosa" della cosa in custodia



o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato (Cass., sez. 3, n. 4051 del 2024; nello stesso senso Cass., sez. 3, 17/02/2023, n. 5116), trattandosi di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ.

Va, tuttavia, rilevato che nella specie la Corte territoriale, sebbene abbia fatto impropriamente riferimento all'insidia, ha nella sostanza, per quanto emerge dalla integrale motivazione resa, inteso evidenziare che, ove la condotta della danneggiata fosse stata improntata alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto facilmente scorgere la presenza dell'anomalia presente nella pavimentazione ed avrebbe potuto anche evitarla, data l'ampiezza del porticato.

2. Con il secondo motivo è dedotto «omesso in esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.», per avere la Corte territoriale omesso di prendere in considerazione la circostanza, rilevante e decisiva, della scarsa visibilità della sconnessione della pavimentazione, emersa dall'interrogatorio formale dalla stessa reso e dalle testimonianze raccolte.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. La Corte d'appello non ha trascurato di prendere in considerazione la circostanza di cui si lamenta l'omesso esame, ma ha anzi espressamente accertato che "il luogo" in cui si è verificata la caduta era illuminato.

La ricorrente muove, in realtà, contestazioni alla ricostruzione della vicenda fattuale operata dai giudici di merito al solo fine di sollecitare un riesame del corredo probatorio, che è precluso in sede di legittimità.

Il ricorrente per cassazione non può, infatti, rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in



fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., sez. 5, 22/11/2023, n. 32505; Cass., sez. 2, 19/07/2021, n. 20553; Cass., sez. 2, 29/10/2018, n. 27415).

3. Il ricorso è, dunque, inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

4. Infine, per la natura della *causa petendi*, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Roma Capitale, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.700,00 per compensi, oltre agli esborsi, pari ad euro 200,00, alle spese generali nella misura forfettaria del 15 per cento ed agli oneri accessori.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [REDACTED] s.r.l., delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.700,00 per compensi, oltre agli esborsi, pari ad euro 200,00, alle



spese generali nella misura forfettaria del 15 per cento ed agli oneri accessori.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [REDACTED] delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.700,00 per compensi, oltre agli esborsi, pari ad euro 200,00, alle spese generali nella misura forfettaria del 15 per cento ed agli oneri accessori.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse generalità ed altri dati identificativi della ricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 28 novembre 2025

IL PRESIDENTE

Marco Rossetti

